

ILL.MO TRIBUNALE DI MESSINA

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex 700 C.P.C. con contestuale istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per il riconoscimento dell'abilitazione in favore di docente diplomato A.F.A.M.

Nell'interesse del sig. prof. avvocato **Antonino CONDURSO** (C.F. CND NNN 71A31 F158S), nato a Messina il 31.01.1971 ed ivi residente in Via Consolare Pompea Salita Bisignani n.16, rappresentato e difeso da sè stesso ed elettivamente domiciliato, per il presente procedimento, presso il proprio studio sito in Messina Via Centonze n.36 ove potranno pervenire tutte le comunicazioni di cancelleria riguardanti il procedimento *de quo* al numero di fax: 090/710677 od all'indirizzo P.E.C. : *antonino.condurso@pec.it* ;

-ricorrente-

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 8018525088), in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma Viale Transtevere n.76/A;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori n.60;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO VIII – Ambito territoriale di Messina-** (C.F. 80005000833), in persona del Direttore *pro-tempore*, con sede in Messina, Via S. Paolo is.361(ex IAI);
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – LICEO STATALE E.AINIS** (C.F. 80006710836), in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Messina Via A. Freri;

tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, Via dei Mille is. 221 n. 65 – P.E.C. : *messina@mailcert.avvocaturastato.it*

-resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina,



valide per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/1020 -in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia per le classi di concorso (previste dal D.P.R. N.19/2016) A029 [(ex A031) “musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”], A030 [(ex A032) “musica nella scuola secondaria di primo grado], AJ56 [(ex AJ77) “strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado: pianoforte”], AJ55 (“strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: pianoforte”), A053 (“storia della musica II° grado”), A064 (“teoria, analisi e composizione”) e A059 (“tecnica di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza”)- ossia di tutti i docenti che -in virtù dell’inserimento *pleno iure* del ricorrente nella II fascia delle Graduatorie degli Istituti della Provincia di Messina, classi di concorso A029 [(ex A031) “musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”], A030 [(ex A032) “musica nella scuola secondaria di primo grado], AJ56[(ex AJ77) “strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado: pianoforte”), AJ55 (“strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: pianoforte”), A053 (“storia della musica II° grado”), A064 (“teoria, analisi e composizione”) e A059 (“tecnica di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza”), valide per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/1020- sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente;

-controinteressati-

FATTO

Il ricorrente, precario senza abilitazione, -in possesso del Diploma Accademico di pianoforte (c.d. Diploma di vecchio ordinamento) conseguito nell’a.s. 1990/1991 presso il Conservatorio Statale di Musica “N. Piccinni” di Bari e del Diploma di maturità classica conseguito nell’a.s. 1988/1989 presso il Liceo Ginnasio Statale G. La Farina di Messina- ricorre con procedura d’urgenza, affinché venga accertato, riconosciuto e dichiarato il valore abilitante del proprio Diploma Accademico di pianoforte (c.d. Diploma di vecchio ordinamento) in quanto Diploma A.F.A.M. conseguito ante riforma (legge n.508/1999), ai fini dell’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto della Provincia di Messina prima che, nelle more della pubblicazione di tali graduatorie provvisorie, queste ultime diventino, poi, definitive ed immodificabili e, comunque, prima che con l’inizio, nel mese di settembre p.v., dell’a.s. 2017/2018 si addivenga al conferimento delle supplenze con conseguenti nomine e/o assunzioni dei docenti.

In particolare, si fa rilevare quanto segue.

In data 01.06.2017 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n.374 con cui il M.I.U.R. ha disposto l’aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto



del personale docente ed educativo per il triennio 2017-2020, in sostituzione di quelle vigenti negli aa.ss. 2014-2017, istituite con D. M. n.353/2014. Le nuove graduatorie, che avranno, dunque, validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, verranno poi utilizzate (ai sensi del D.M. n.374/2017 e del D.M. della Pubblica Istruzione n.131 del 13.06.2007) per l'attribuzione, da parte dei Dirigenti Scolastici, delle supplenze nel triennio dal 2017-2020. In particolare, i Dirigenti Scolastici sono investiti del potere di costituire, in base alle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce

In data 20 giugno 2017, all'atto della presentazione, presso il Liceo Statale "E. Ainis" di Messina, della domanda di aggiornamento *de quo* -il cui termine ultimo era fissato al 24 giugno 2017- il ricorrente, confidando nel valore abilitante del proprio Diploma Accademico di pianoforte (c.d. Diploma di vecchio ordinamento) in quanto Diploma A.F.A.M. conseguito ante riforma (legge n.508/1999), presentava apposita domanda -Mod.A1, assunta al protocollo n.4065/c7- per l'inserimento in seconda fascia per la classe di concorso AJ56 [(ex AJ77) "strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado: pianoforte"). Con raccomandata A.R. del 25.07.2017, -ricevuta il 07.08.2017, prot.n.4814/C7- il Dirigente scolastico del Liceo Statale "E. Ainis" di Messina, comunicava all'odierno ricorrente che, visto l'art.9 del D.M. n.374/2017, lo stesso non veniva inserito nelle graduatorie AJ56 per mancanza del titolo di accesso per l'inserimento in seconda fascia Mod. A1.

Orbene, poiché -anche a seguito della superiore comunicazione-, il M.I.U.R. ,considerando, *ex* art.2 lettera B del D.M. 374/2017, il Diploma A.F.A.M. ante riforma legge n.508/1999 in possesso del ricorrente titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n.19/2016, ha illegittimamente inserito il ricorrente medesimo, per il triennio 2017-2020,nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia -anziché di seconda- della Provincia di Messina, -classi di concorso (previste dal D.P.R. N.19/2016) A029 [(ex A031) "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"], A030 [(ex A032) "musica nella scuola secondaria di primo grado], AJ56 [(ex AJ77) "strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado: pianoforte"), AJ55 ("strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: pianoforte"), A053 ("storia della musica II° grado"), A064 ("teoria, analisi e composizione") e A059 ("tecnica di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza") classe di concorso A029 [(ex A031) "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"], classe di concorso A030 [(ex A032) "musica nella scuola secondaria di primo grado] e classe di concorso AJ56[(ex AJ77)



“strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado: pianoforte”)- ossia in quelle graduatorie destinate ai docenti in possesso del solo titolo di studio e non di abilitazione, senza, dunque, attribuire al titolo di studio del ricorrente alcun valore abilitante.

Quanto appena precede ha determinato il ricorrente a richiedere a codesto Giudice un provvedimento d’urgenza finalizzato proprio a riconoscere il valore abilitante del proprio Diploma A.F.A.M., con conseguente suo inserimento/spostamento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto; ciò, naturalmente, prima -lo si ribadisce- che, nelle more della pubblicazione di tali graduatorie provvisorie, queste ultime diventino, poi, definitive ed immutabili e comunque prima che, con l’inizio, nel mese di settembre p.v., dell’a.s. 2017/2018, si addivenga al conferimento delle supplenze con conseguenti nomine e/o assunzioni dei docenti, pena il prodursi, a danno del ricorrente, di effetti pregiudizievoli ed irreparabili.

In particolare, si evidenzia come la procedura di inserimento, da parte del M.I.U.R., dell’odierno ricorrente in terza fascia -anziché in seconda- delle graduatorie di circolo e di istituto risulta essere fortemente lesiva dei suoi diritti soggettivi in quanto, in base al titolo di studio posseduto (Diploma di vecchio ordinamento equipollente al Diploma Accademico di secondo livello con valore abilitante all’insegnamento), il ricorrente medesimo avrebbe dovuto, invece, essere inserito nella seconda fascia delle anzidette graduatorie, ossia in quella fascia destinata ai docenti forniti del titolo di abilitazione e ciò proprio in forza del valore abilitante intrinseco al titolo accademico in proprio possesso.

-----0-----

Ai fini, comunque, di una migliore intelligenza del presente ricorso, si ritiene opportuno, sin d’ora, argomentare in ordine al valore abilitante del Diploma A.F.A.M. ossia del Diploma accademico di Conservatorio rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione, artistica, musicale e coreutica” e conseguito prima dell’entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre 1999 n.508 che ha dato vita al comparto A.F.A.M.

L’odierno istante, proprio in quanto munito di un titolo di **Diploma Accademico di pianoforte conseguito** -presso il Conservatorio Statale di Musica di Bari “N. Piccinni”- **in data 02 ottobre 1991 e dunque entro il 19.01.2000 (data di entrata in vigore della legge n.508/1999)** nonché di un Diploma rilasciato dalla scuola media secondaria superiore (Diploma di maturità classica conseguito nell’a.s.1988/1989) , ha ottenuto, ai sensi dell’**art.1 comma 107 legge del 24.12.2012 n.228** (legge di stabilità), l’equipollenza del titolo in suo possesso al Diploma accademico di secondo livello; quest’ultimo costituisce attestato idoneo a certificare una formazione superiore, di



livello universitario avanzato, classificato quale titolo di secondo ciclo, comportante l'attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza dei metodi e tecniche artistiche per l'acquisizione di competenze professionali adeguate. Quanto descritto risulta, peraltro, documentato dal D.P.R. 08.07.2005 n.212 nonché evincibile dall'art.3 dello stesso D.P.R., in combinato disposto con il Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo Italiani degli Esperti di Bologna, nell'ottobre 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore.

Ancora. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 Legge n. 508/1999 -come modificato dalla legge n.268/2002- i titoli accademici, i diplomi rilasciati dalle istituzioni A.F.A.M. in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge n.508/1999 -normativa cui era assoggettato, in base al principio *tempus regit actum*, l'odierno istante diplomatosi prima dell'entrata in vigore della citata legge,- **“mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento” e sono perciò da considerarsi in automatico abilitanti**, a prescindere dalla loro classificazione, come pure gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, attivati entro il 19.01.2000.

Ne consegue, dunque, come il ricorrente legittimamente rivendichi il diritto all'abilitazione ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

-----0-----

Tanto premesso, vengono di seguito esposti i presupposti e le condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativi ai richiesti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* nonché i motivi per i quali la procedura di inserimento del ricorrente nelle graduatorie di istituto di terza fascia anziché in seconda fascia da parte del M.I.U.R. -confermata, peraltro, anche dal provvedimento, adottato dalla scuola capofila Liceo Statale “E. Ainis” di Messina in data 25.07.2017 in ordine al mancato inserimento del ricorrente nelle graduatorie di istituto di seconda fascia AJ56 per il triennio 2017-2020 per mancanza del titolo d'accesso- deve considerarsi del tutto illegittima in

DIRITTO

1. **FUMUS BONI IURIS.**

In ordine al *fumus*, indubitabilmente presente nella fattispecie *de qua*, va premesso e ribadito, in via preliminare, che l'**art. 4 comma 1**, rubricato “*Validità dei diplomi*”, della **legge n.508 del 21.12.1999** -che ha dato vita al comparto A.F.A.M.- prevede testualmente -a seguito



della sua modifica ad opera della legge n.268/2002- che :<< I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.>>

A sua volta, si è già fatto rilevare in seno al presente ricorso, come l'**art. 1 comma 107** della legge **n.228/2012** -c.s. legge di stabilità- statuisca in maniera inequivocabile che <<I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' universita' e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>

Ancora, l'**art.1 comma 102** legge **n.228/2012** -richiamato dal precedente comma 107- testualmente recita che : <<Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007>>.

Infine, il **comma 107 bis** -inserito all'**art.1** della **legge 228/2012** dall'art.1 comma 10 ter D.L.30.12.2015 n.210 convertito con modificazioni dalla legge n.21 del 25.02.2016,- stabilisce che: <<Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017.>>

Dal superiore quadro normativo emerge con chiarezza che **il diploma accademico rilasciato dai Conservatori prima della riforma di cui alla legge 508/1999 -Diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento ante riforma legge n. 508/1999, di cui è in possesso il ricorrente- purché congiunto a diploma di scuola secondaria di secondo grado -anch'esso in possesso del**



ricorrente- viene equiparato a tutti gli effetti dall'art.1 comma 107 cit. all'attuale diploma accademico di secondo livello con valore abilitante all'insegnamento.

Peraltro, proprio in forza delle leggi n.228/2012 e n.53/2003, deve ritenersi che sia i diplomi A.F.A.M. vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 abbiano valore di diplomi accademici di secondo livello.

Tuttavia il D.M. n.374/2017 nel contemplare -all'art.2 lettera A n.4- tra coloro che hanno diritto ad essere inseriti nella seconda fascia relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata gli aspiranti in possesso di <<diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello(D.M. N.137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n.39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n.201>>, esclude da un lato quegli aspiranti che -come il ricorrente- erano e sono in possesso del diploma ante L.508/1999 mentre, dall'altro, al successivo n.8 -dello stesso art.2 lettera A- inserisce tra coloro che hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia gli aspiranti in possesso <<del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante>>.

Appare, quindi, a luce meridiana come la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 sia del tutto illegittima nell'impedire al ricorrente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di seconda fascia oltre che generare un' irragionevole discriminazione e disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza. Infatti, se il D.M. 374/2017 per un verso indica, tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento -e che, dunque, consentono l'accesso alla seconda fascia-, il diploma accademico di secondo livello (cui è stato per legge equiparato il Diploma di Conservatorio di vecchio ordinamento conseguito ante legge n.508/1999) nonché il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 -dichiarato addirittura equipollente alla laurea in Scienze della formazione primaria-, per altro verso, esclude invece del tutto proprio il Diploma rilasciato ante riforma legge n.508/1999 dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (A.F.A.M.) con la conseguenza ingiusta che coloro che - come il ricorrente- si trovano in possesso di quest'ultimo tipo di Diploma, sono stati collocati - dall'art.2 lettera B n. 1 del D.M. in parola- nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia.

In questo contesto è, peraltro, utile evidenziare come alcuni decreti ministeriali risultano essere in palese contrasto con la disposizione della legge che ha equiparato, in modo chiaro ed



inequivoco, il Diploma vecchio ordinamento A.F.A.M. a quello accademico di secondo livello senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti da parte del diplomato A.F.A.M. Tra essi si segnalano:

1) il **D.M. n.249/2010** che ha previsto quale requisito essenziale per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (A031 e A032 -ora, A029 e A030-) sia il possesso della laurea magistrale che l'avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo (c.d. T.F.A.) nonché, per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (A077 -ora A056-), sia il conseguimento -tramite procedura concorsuale a cadenza biennale messa in atto dai Conservatori-, del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico A077 che lo svolgimento del T.F.A. ;

2) il **D.M. n.81/2013** che ha previsto la figura dei percorsi abilitanti speciali (c.d. P.A.S.) finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed a cui possono partecipare i soli docenti non di ruolo, sprovvisti di abilitazione che abbiano maturato dall'a.s. 1999/2000 e sino all'a.s.2011/2012 almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale.

In realtà, l'odierno ricorrente -lo si ribadisce-, proprio perché in possesso del Diploma conseguito presso un istituto rientrante nel comparto A.F.A.M. (vecchio ordinamento) congiuntamente al Diploma di scuola secondaria superiore, è titolare di un titolo equipollente al diploma accademico di secondo livello con valenza abilitante e, dunque, del titolo accademico idoneo a consentirgli l'accesso nelle graduatorie di istituto di seconda fascia in virtù del valore abilitante intrinseco al titolo medesimo; ne consegue che il prof. Antonino Conduro ha buon diritto alla proposizione del presente ricorso cautelare.

Inoltre, a conforto e conferma di quanto sopra esposto, numerosi provvedimenti adottati dai giudici del lavoro hanno sancito il diritto del diplomato con titolo A.F.A.M. vecchio ordinamento rilasciato ante riforma legge n.508/1999 ad essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia (*ex multis* **provvedimenti nn.** : 335/2016 del Tribunale di Pavia, 23320/2016 del Tribunale di Brindisi, 246/2017 del Tribunale di Salerno, 326/2017 del Tribunale di Brindisi; 57/2017 e 58/2017 del Tribunale Vallo della Lucania, 31/2017 del Tribunale di Monza, 282/2017 del Tribunale di Benevento, 4206/2017 e 4327/2017 del Tribunale di Napoli, 558/2017 del Tribunale di Catanzaro).

2. PERICULUM IN MORA.

In ordine al *periculum*, si evidenzia, anzitutto, come la presente richiesta tutela cautelare viene esatta dalla necessità di paralizzare quei molteplici pregiudizi, gravi ed irreparabili, che, per



un verso, non consentono di attendere i tempi di decisione di un giudizio ordinario e, per altro verso, potrebbero derivare al ricorrente, sotto vari profili, dal suo illegittimo inserimento in terza fascia anziché in seconda -così come già irragionevolmente ed ingiustamente effettuato dal M.I.U.R. anche a seguito della predetta comunicazione pervenuta al ricorrente, in data 07.08.2017, dalla scuola capofila Liceo Statale "E. Ainis" di Messina-.

In particolare, l'impossibilità di ottenere il conferimento di un incarico annuale o di avere precedenza -rispetto all'attuale illegittimo inserimento nelle graduatorie di terza fascia- nel conferimento delle supplenze, l'impossibilità di avere maggiori *chanche* lavorative legate all'acquisizione ed accumulo di un maggior punteggio nelle graduatorie nonché di poter presentare domanda nelle graduatorie ad esaurimento ed, in tal modo, stipulare un contratto a tempo indeterminato sono solo alcuni dei gravi pregiudizi altamente lesivi della crescita ed esperienza lavorativa e professionale del ricorrente in seguito al suo mancato inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia.

Ancora, l'estrema necessità di ottenere, nell'immediato, il richiesto provvedimento cautelare *ex art.700 c.p.c.* è, con ogni evidenza, strettamente legata, come sopra già evidenziato, all'ormai imminente pubblicazione delle graduatorie provvisorie di istituto nonché, dunque, finalizzata ad evitare che, -scaduto, ai sensi dell'art.10 comma 2 D.M.374/2017, il termine di 25 giorni (10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la proposizione del reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda e successivi 15 giorni per la pronuncia della scuola sul reclamo proposto)- tali graduatorie diventino poi definitive ed immodificabili determinando conseguenze talmente pregiudizievoli ed irreparabili a carico del ricorrente da ledere irrimediabilmente il suo interesse all'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Non solo.

Ulteriori irreparabili danni potrebbero, poi, derivare al ricorrente -a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive-, anche dal prossimo conferimento, con l'inizio, nel mese di settembre p.v. dell'anno scolastico 2017/2018, delle supplenze con conseguenti nomine e/o assunzioni dei docenti da parte degli istituti della provincia di Messina -ove il ricorrente ha presentato domanda per il triennio 2017-2020-

Tutte le superiori circostanze, unite anche al pericolo della perdita definitiva per il ricorrente della possibilità di stipulare, in un prossimo futuro, un contratto a tempo indeterminato, nonché di un'eventuale eliminazione delle graduatorie di terza fascia -come ormai da tempo si è paventato-



che escluderebbero addirittura il ricorrente da ogni graduatoria, rafforzano e rendono, vieppiù, evidente l'esposizione del ricorrente medesimo ad un gravissimo nocumento che solo l'adozione di un provvedimento cautelare d'urgenza, che garantisca l'inserimento del prof. Conurso nelle graduatorie di seconda fascia, riuscirebbe ad evitare -e ciò, naturalmente, e lo si ribadisce, purché l'adozione di tale provvedimento d'urgenza avvenga prima della pubblicazione delle graduatorie definitive e/o comunque del conferimento delle supplenze con conseguenti nomine e/o assunzioni dei docenti nel settembre p.v.-.

In particolare, viene richiesto a codesto Giudice, laddove ne ravvisi l'opportunità, **l'emissione di decreto inaudita altera parte** sussistendo, a parere di questo difensore, nel caso di specie - imminente pubblicazione delle graduatorie provvisorie di istituto e, a seguire, di quelle definitive ed immodificabili nonché prossimo conferimento delle supplenze con conseguenti nomine e/o assunzioni dei docenti con l'inizio, nel settembre p.v., dell'anno scolastico 2017/2018- ragioni d'urgenza talmente impellenti da non poter attendere neanche il decorso di un breve margine di tempo necessario per la convocazione della controparte o, comunque, potendo l'attuazione del richiesto provvedimento cautelare essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso e considerato il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

alla giustizia dell'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Messina, affinché, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine fissata l'udienza per la comparizione delle parti voglia accogliere, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, le seguenti

CONCLUSIONI

1. accertare, riconoscere e dichiarare il valore formativo/abilitante del Diploma Accademico di pianoforte, Diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento, conseguito dal ricorrente in data 02.10.1991 - e dunque ante riforma legge n.508/1999- presso il Conservatorio Statale di Bari;

2. rilevata l'esistenza dei richiesti requisiti e presupposti di fondatezza dell'azione cautelare - *fumus boni iuris e periculum in mora*- nonché di quanto esposto in diritto, accogliere la domanda cautelare e, per l'effetto, ritenere e dichiarare -anche previa disapplicazione del **D.M. n.374 del 01.06.2017 art.2 comma 1 lettera A n.4** in quanto illegittimo per le motivazioni addotte in narrativa ed, in particolare per essere lo stesso in contrasto con la legge n.508/1999 e con **l'art.1**



comma 107 legge n.228/2012- il diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente nell'ambito territoriale della Provincia di Messina per le classi di concorso (previste dal D.P.R. N.19/2016) A029 [(ex A031) "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"], A030 [(ex A032) "musica nella scuola secondaria di primo grado], AJ56 [(ex AJ77) "strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado: pianoforte"], AJ55 ("strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: pianoforte"), A053 ("storia della musica II° grado"), A064 ("teoria, analisi e composizione") e A059 ("tecnica di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza") e per quelle ulteriori di interesse;

3. ordinare all'Amministrazione resistente di inserire immediatamente il ricorrente nelle predette graduatorie nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, previa disapplicazione, in quanto in contrasto con il quadro normativo illustrato in narrativa ed illegittimi, di tutti quegli atti e/o provvedimenti amministrativi, anche presupposti e/o connessi volti a negare il diritto del ricorrente oggetto dell'odierna azione cautelare;

4. Con vittoria di spese del presente giudizio.

Si versano in atti i seguenti documenti:

- Copia del certificato del Diploma Accademico di pianoforte del ricorrente;
- Copia del certificato del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Estratto posizione ricorrente graduatorie di terza fascia relative al triennio 2017-2020 (classi di concorso -previste dal D.P.R. N.19/2016- A029 [(ex A031) "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"], A030 [(ex A032) "musica nella scuola secondaria di primo grado], AJ56 [(ex AJ77) "strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado: pianoforte"], AJ55 ("strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: pianoforte"), A053 ("storia della musica II° grado"), A064 ("teoria, analisi e composizione") e A059 ("tecnica di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza") ;
- Comunicazione del 25.07.2017 del Liceo Statale "E.Ainis" di mancato inserimento (esclusione) dalle graduatorie d'istituto triennio 2017-2020;
- Ordinanza del G.d.L. del Tribunale di Brindisi n. 23320 del 13.12.2016;
- Sentenza del G.d.L. del Tribunale di Vallo della Lucania del 09.02.2017;



- Articolo Orizzonte Scuola relativo a provvedimento G.d.L. del Tribunale di Pavia del 14.09.2016;
- Articolo Orizzonte Scuola relativo a provvedimento G.d.L. del Tribunale di Salerno del 26.01.2017;
- Copia D.M. n.374 del 01.06.2017;
- Copia legge n.508 del 21.12.1999 modificata dalla legge n.268/2002
- Copia legge n.228/2012 (art.1 comma 107);
- Copia legge n.268/2002
- Autocertificazione ai fini dell'esenzione del contributo unificato.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che il ricorrente produce autocertificazione della situazione reddituale che ne giustifica l'esenzione.

Messina, li 14.08.2017

Firmato telematicamente avv. Antonino Conduurso



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART.151 C.P.C.

Il presente ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto all'inserimento *pleno iure* del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina valide per il triennio 2017-2020 -in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia- per le classi (previste dal D.P.R. N.19/2016) A029 [(ex A031) "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"], A030 [(ex A032) "musica nella scuola secondaria di primo grado], AJ56 [(ex AJ77) "strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado: pianoforte"], AJ55 ("strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: pianoforte"), A053 ("storia della musica II° grado"), A064 ("teoria, analisi e composizione") e A059 ("tecnica di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza"). Orbene, per instaurare validamente il contraddittorio, il presente ricorso deve essere necessariamente notificato a tutti i docenti che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati e cioè a tutti quei docenti che -in virtù dell'inserimento *pleno iure* del ricorrente nella II fascia delle Graduatorie degli Istituti della Provincia di Messina, valide per il triennio scolastico 2017-2020, per le anzidette classi di concorso- sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

Poiché, però, vi sono oggettive difficoltà per l'istante di individuare ed identificare il nominativo e l'indirizzo di tutti gli eventuali controinteressati -ed in particolare di quelli che in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2017-2020 hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari ambiti territoriali provinciali per le anzidette classi concorsuali- la notifica del presente ricorso nei modi ordinari diverrebbe del tutto impossibile -oltre che essere incompleta- anche per l'elevato numero dei docenti/candidati potenziali controinteressati.

Ancora, si fa rilevare che poiché la tradizionale notifica per pubblici proclami -ex art.150 comma primo c.p.c.- prevede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un semplice sunto del ricorso, la stessa oltre ad essere onerosa per l'istante risulterebbe altresì inidonea allo scopo in quanto crea una disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione ordinaria -che, avendo contezza del testo integrale del ricorso potrà valutare la sua fondatezza o meno e decidere se costituirsi o meno in giudizio- ed il destinatario della notificazione per pubblici proclami -che non potendo effettuare, sulla base di un sunto del ricorso, una seria valutazione sull'esito della lite dovrà necessariamente costituirsi, con relative spese, per conoscere il testo integrale del ricorso. Si è, infatti, espressa in tal senso la Quarta Sezione del Consiglio di Stato (decisione n.106/1990) secondo cui "*non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*".



Orbene, sia il Giudice Ordinario -in tutte le ipotesi di vertenze collettive- che la giurisprudenza amministrativa, e per essa il T.a.r. Lazio (ordinanze nn.176/2009, 177/2009,178/2009 e 179/2009), pur riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, hanno, in più occasioni, disposto ed autorizzato sistematicamente -quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista ex art.150 comma primo c.p.c.- la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tenuto conto, pertanto, che il sito istituzionale del M.I.U.R. -sede locale- è costantemente seguito da tutti i docenti/candidati/aspiranti e che, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale e pubblicazione dei singoli provvedimenti, appare come lo strumento più idoneo allo scopo che qui interessa, lo scrivente avvocato, tutto ciò ritenuto e premesso,

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione del presente ricorso ai sensi dell'art.151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

1. quanto alle amministrazioni convenute: mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
2. quanto ai controinteressati: mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet dell'amministrazione locale di competenza, nella specie, Ufficio VIII – Ambito Territoriale della Provincia di Messina con sede in Messina Via S. Paolo n.9 is.361, ossia sul sito istituzionale www.istruzioneemessina.it od altro meglio individuato.

Messina, li 14.08.2017

Firmato telematicamente avv. Antonino Conduurso



